



**TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA**

IL DIRITTO
ALLE INFORMAZIONI
ACCESSO AGLI
ATTI

Roberto Filletti

IL DIRITTO
ALLE INFORMAZIONI
ACCESSO AGLI
ATTI

Roberto Filletti

IL DIRITTO
ALLE INFORMAZIONI
ACCESSO AGLI
ATTI

Roberto Filletti



**DEMOCRAZIA
PARTECIPATA**

CSV Pesaro
WWF Marche
03.09.2011

Prof.
Giuseppe Dini

UN PO' DI STORIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

*Legge n.833 del 27.12.1978
Istitutiva del servizio sanitario
nazionale*

Art. 20 Tra le attività previste sono comprese : la comunicazione dei dati accertati, la diffusione della loro conoscenza anche a livello del luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente(USL), che tramite gli organi di decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi

*L. 816 del 27.12.1985
Aspettative Amministratori
Locali*

Art. 25 “Tutti i cittadini hanno il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle USL dalle comunità montane. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento, l'esercizio di tale diritto

*L.349 dell'8.7.1987
Istitutiva del Ministero
dell'Ambiente*

Art. 14, 3° comma “Qualsiasi cittadino ha il diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità alle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso spese di produzione e delle effettive spese d'ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.”

*L. R. 19 de 21.4.1987 Norme
per il libero accesso
all'informazione ambientale
(og. LR36 del 16.12.08 art 2)*

Articolo unico “Chiunque può prendere visione presso gli uffici della Regione degli atti amministrativi che riguardano le attività di modificazione del territorio o le attività che possono provocare inquinamento dell'aria, del suolo.”

*L. 142 dell'8.6.1990
Modifiche autonomie locali
(Statuti comunali)*

Art. 7 “...Tutti gli atti dell'Amm.ne Com.le e Prov.le sono pubblici...Il regolamento assicura ai cittadini singoli e associati, il diritto di accesso degli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie”

VEDIAMO QUALCHE CONCETTO

Diritto alla salute, diritto all'informazione

- Ambiente come diritto alla salute con la L. 833/1978. Per negare i dati l'autorità deve fare riferimento alle leggi che lo prevedono
- Con un piccolo articolo (25) della L. 816/1985 passo avanti *tutti i cittadini hanno il diritto di visione di "tutti i provvedimenti" adottati dagli enti pubblici.*
- Funzionari sostenevano "Atti Interni", rifiutando l'accesso: non più possibile con la legge istitutiva del Ministero ambiente

Legislazione dal basso

- Con la 142/1990 e la 241/1990, "qualunque soggetto" ha la possibilità di fare richieste ed ha l'espressa risposta entro 30 giorni,
- Due leggi eccezionali i cui valori sono prima di tutto civili, umani, morali.
- ★ La 142/1990 è la forma di partecipazione democratica al governo del proprio territorio da parte dei cittadini
- La 241/1990 afferma tale principio attraverso la conoscenza immediata, di tutti gli atti operati dalla pubblica amministrazione, consente la gestione comune dei beni pubblici con la conseguente migliore scelta dei nostri amministratori in base ai provvedimenti da loro eseguiti.



*Legge n. 241 del 7 agosto 1990
“Nuove norme sul processo
amministrativo”*



*Decreto Legislativo n. 195 del
19 agosto 2005
“Attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso
all'informazione ambientale”*

Legge n. 241/1990

Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

Art. 5 Responsabile del procedimento. Nominativo dirigente

Art. 9 “Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possano derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.” [1]

*Art. 10 Diritto di visione Diritto di partecipazione [2]
Motivazioni ostative alla richiesta (possibilità di ricorrere entro 10 gg)*

Art. 14 Conferenze dei servizi. Comma 4 indetta su richiesta anche dell'interessato. Comma 5 utilizzo dei strumenti informatici

Art. 22 Accesso agli atti... Chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente tutelate può chiedere il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge

Art. 22 Si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, Autorità di garanzia e vigilanza. Definizioni.

Art. 24 Esclusione del diritto di accesso (motivazioni espressamente elencate: segreto di stato, sicurezza militare, politica valutaria, criminalità, riservatezza di terzi, possibilità di differire l'accesso. Regolamenti.

Art. 25 Modalità di accesso. Esame documenti gratuito, copie dietro pagamento mere spese riproduzione e di segreteria. Richiesta all'amministrazione che detiene il documento. Rifiuto Riferimento, limitazione solo nel caso dell'art.24 e motivato. 30.gg. Ricorso art.10 bis entro 10 gg. Ricorso amministrativo al difensore civico locale, problemi locali alla Commissione 241 per problemi statali (art. 27). Ricorso al TAR con possibilità di autodifesa. Diffida, non risposta ricorso penale (sentenza 2009)

Art. 26 Obbligo di Pubblicazione anche nei rispettivi siti (vedi VIA). (Vedi anche art. 3 bis Uso telematica) Oggi albo pretorio online

DPR N.184 12.04.2006 NUOVO REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI

Art. 2 Accesso anche agli atti dei privati

Il diritto di accesso, esercitabile anche da soggetti portatori di "interessi diffusi o collettivi", può essere azionato anche nei confronti dei soggetti di diritto privato, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse".

Art. 3 I controinteressati

La P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento

Art 4 Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

Art. 5 e 6 Accesso informale URP e Accesso formale

Art 13 Accesso telematico

Previsto l'accesso agli atti per via telematica: le PA "assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica", ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000 (TUDA), degli articoli 4 e 5 del DPR 68/2005 (PEC) e del decreto legislativo 82/2005 (CAD).

Art.14 Siti pubblici

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Decreto legislativo n.195 del 19.08.2005 Accesso del Pubblico all'informazione ambientale

Art. 2 Definizioni

a) Informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile, in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque materiale, concernente, lo stato degli elementi quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli ogm e , inoltre, le interazioni tra loro.

b) Autorità pubblica: le amm.ni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo dell'organismo pubblico.

c) Pubblico: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Art. 3 Accesso all'informazione ambientale su richiesta

L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a *chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.*

Comma7 Informazione ambientale messa a disposizione tramite reti di telecomunicazione informatica

Art. 7 Tutela del diritto di accesso

Come art. 25 della L. 241/1990

Art. 8 Diffusione delle informazioni ambientali

Art. 9 Qualità dell'informazione ambientale

Art.11 Aspetti organizzativi e procedurali delle regioni e degli enti locali

Art. 12 Abrogazioni; viene cancellato il precedente decreto sull'accesso ai dati ambientali D. L.vo n.39 24.02.1997

ARPA
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

LA CONVENZIONE DI AARHUS

(Danimarca 25 giugno 1998) recepita in Italia con L. n.108 del 16.03.2001

Il cittadino, ha la possibilità di contribuire attivamente alla promozione dello sviluppo sostenibile. Per questo le pubbliche amministrazioni si impegnano a ottimizzare le potenzialità dell'intera società civile attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione e a promuoverne il coinvolgimento nei processi decisionali.

L'informazione:

Il cittadino deve essere informato sulle tematiche ambientali. Egli deve poter valutare la qualità dell'ambiente in cui vive e le modificazioni che lo minacciano. Le amministrazioni sono tenute a fornire informazioni chiare ed esaurienti, possibilmente attraverso l'uso di tecnologie informatiche interattive.

La partecipazione:

La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici è la prima condizione di sostenibilità dello sviluppo. Applicazione di strategie condivise. Una decisione concertata con i destinatari, è una decisione democratica che ha più probabilità di essere attuata in modo ottimale grazie alla collaborazione di tutti. E' anche una decisione di migliore qualità: i cittadini e, in particolar modo le associazioni di protezione ambientale o in altro modo rappresentative, sono depositari di preziose conoscenze relative alla situazione del territorio, alle esigenze ambientali locali e agli interessi di chi vi abita.

I TRE PILASTRI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS

I tre pilastri della *democrazia ambientale* sono gli strumenti per contribuire alla tutela del diritto, di ciascun individuo delle generazioni attuali e future, di vivere in un ambiente adeguato per la propria salute ed il proprio benessere.

A tal fine la Convenzione richiede ai governi di intervenire in tre settori:

1. Garantire ai cittadini l'accesso alle informazioni ambientali

La Convenzione distingue tra il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni e il dovere delle autorità pubbliche di divulgarle. Ciò implica che:

le autorità siano effettivamente in possesso dei documenti

le informazioni siano aggiornate ed affidabili, rilasciate in termini ragionevoli e senza costi onerosi. Il rifiuto è ammissibile solo in alcuni casi.

La divulgazione delle informazioni vuole un ruolo attivo e comunicativo delle istituzioni: è effettuata nel rispetto del principio dell'immediatezza e tradursi nella creazione di reti automatizzate delle informazioni.

2. Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente

La Convenzione stabilisce il diritto, per chi è interessato, di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità pubbliche. Agli interessati deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni, di cui le autorità pubbliche devono tener conto.

3. Estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia

I cittadini potranno ricorrere a procedure di revisione amministrativa e giurisdizionale qualora essi ritengano violati i propri diritti in materia di accesso all'informazione o di partecipazione o anche per denunciare la violazione della normativa ambientale da parte di soggetti pubblici e privati.

ALTRE NORMATIVE

→ Testo Unico Enti Locali D.L.vo 267/2000 art. 10

"Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge... Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni"

→ Legge delega n.15 del 04.03.2009 art. 4

h) **assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione** tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:...3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;...

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 **la trasparenza è intesa come accessibilità totale**, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

→ D.Lvo del 27.10.2009 n.150 sulla produttività del lavoro pubblico e Trasparenza amministrazioni art. 11

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione.. "

Se vi prendete un po' di tempo per leggervi tutto l'articolo avrete notevoli chiarimenti

→ Delibera del CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) 105/2010 Linee guida per il programma di Trasparenza

"1. Cosa si intende per trasparenza

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (...)” (articolo 11, comma 1).

L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (articolo 11, comma 1, del decreto)."

NORME CORRELATE

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 , coordinato con il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

***Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.
(relativo ai sportelli SUAP o TUDA Testo Unico Documentazione Amministrativa)***

Art. 4 comma 4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

Art. 6 comma 13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa.

CHI SONO I PORTATORI DI INTERESSE

- 1) **Portatori di interesse legittimo, diretto:** enti pubblici che pur non direttamente coinvolti possono intervenire su un aspetto particolare del procedimento; **privati direttamente coinvolti** nel procedimento in quanto confinanti, espropriandi, vicini, dirimpettai, al progetto stesso presentato.
- 2) **Portatori di interessi diffusi: comitati spontanei locali**, anche non riconosciuti; gli interessi diffusi sono interessi cd. adespoti: non fanno capo ad una pluralità determinata di individui, sono comuni a tutti gli appartenenti di una formazione sociale non organizzata e non individuabile in via autonoma e, pertanto, difettano di quei requisiti di “personalità” e “differenziazione” che dottrina e giurisprudenza indicano da sempre come condizione indispensabile per l’ammissibilità dell’azione in sede giurisdizionale o procedimentale.
- 3) **Portatori di interessi collettivi: associazioni riconosciute a livello nazionale** o regionale; fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo di soggetti che presenta le seguenti caratteristiche: a) non è occasionale; b) è dotato di adeguata struttura organizzativa; c) è radicato sul territorio; d) ha chiara natura giuridica (v. associazione privata riconosciuta; comitato; ordine professionale, ecc.).

COME SI ESERCITA LA PARTECIPAZIONE

→ **Attraverso l'accesso agli atti:** sia visione che estrazione di copie, conformi o meno

→ **Attraverso la presentazione di proprie osservazioni** che devono essere inserite nella documentazione stessa del procedimento

→ **Attraverso la partecipazione diretta alle conferenze dei servizi.** Il DPR 440/2000 è in tal senso abbastanza chiaro; all'art. 4 comma 4 recita: “La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.”

■ A legge 241/1990 in fatto di partecipazione alla conferenza dei servizi si presta ad essere interpretata per la sua poca chiarezza. E' comunque previsto il coinvolgimento dei privati interessati e quindi appare già più chiara la partecipazione dei portatori di interessi collettivi. Sentenze prevedono che ci sia da parte dell'associazione richiesta di partecipazione all'ente preposto, possibilità di presentare osservazioni da verbalizzare, senza diritto di voto in merito.

■ Le preoccupazioni delle amministrazioni pubbliche sono duplici: da una parte c'è la necessità di rispettare i tempi delle semplificazioni amministrative, dall'altra c'è la paura di avere interlocutori che possano sconvolgere i loro stessi piani. Fra l'altro spesso citano nelle risposte art. 24 comma 3 della medesima legge: “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il nostro scopo è collaborativo.”

LA PUBBLICIZZAZIONE

T. U. Ambiente modificato dal D. L.vo n.4 del 2008 prevede all'art. 24 comma 10: “In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.”

DPR 440/2000 art. comma 2 “La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'articolo informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità: contestualmente la struttura da inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

DPR 184/ 2006 Regolamento 241/90 Art. 13. Accesso per via telematica 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica..

D.L.vo n. 82 del 7 marzo 2005 (ultima modifica del 13 gennaio 2011) Codice dell'Amministrazione Digitale [CAD] Informatizzazione delle pubbliche amministrazioni distribuzione di documenti solo per via telematica, validità legale allo strumento digitale. Dal 1 gennaio 2010 le amministrazioni avrebbero dovuto attivare l'albo pretorio digitale, che dal 1 gennaio 2011 acquista il suo definitivo valore legale. Difficile avere tutto pubblicato, ma questo sarà motivo di un altro incontro.

COME SCRIVERE

Il CAD ha previsto l'informatizzazione di tutto il sistema pubblico e quindi l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

*peppedini@educambiente.it **giuseppe.dini@pec.educambiente.it***

*Per chi si occupa di ambiente e attività sociali è un ottimo strumento: si può scrivere con celerità a tutti gli enti
(entro giugno 2009 avrebbero dovuto dotarsi di PEC)
Risparmio economico, invio plurimo.*

*Nelle nostre richieste fare riferimento ai documenti che si intendono estrarre,
Individuare attraverso l'albo pretorio digitale la pratica
<http://www.paginepecpa.gov.it/> (dove trovare gli indirizzi delle P.A)*

Allegare eventuali osservazioni da aggiungere verbalizzate al procedimento

*Chiedere di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento
Ricordando che la 241/90 dà la prima responsabilità al dirigente dell'ufficio che
deve essere nominato.*

Chiedere risposte nei tempi e modalità previste dalla stessa legge

In caso di non risposta

E' necessario attendere i 30 gg previsti dalla normativa o in caso di altri procedimenti, quelli previsti dai rispettivi regolamenti.

Si invia successiva diffida, dando il tempo necessario per una congrua risposta (stabilitelo voi dichiarandolo).

In caso di non risposta , ci sono due strade: Penale, Amministrativo

Penale: occorre fare espressa querela, per omissioni di atti di ufficio o meglio ancora per rifiuto d'atti d'ufficio.

Amministrativo: rivolgersi al difensore civico locale (regionale) che interviene in caso di ulteriori dinieghi, ci si può rivolgere al TAR competente senza spese economiche e con la possibilità di sostenere le proprie tesi senza avvocato. Rivolgersi alla commissione sulla 241 in caso di contenziosi statali. Infine è possibile il ricorso alla UE.

Purtroppo il cittadino deve sempre dimostrare il proprio diritto e ... faticarlo!!

ALTRE NORMATIVE

L. R. n. 7 del 14.4.2004 Disciplina della procedura di impatto ambientale (VIA) Art. 10 La partecipazione.

- Chiunque abbia interesse può accedere ai documenti già informatizzati
- Si possono presentare osservazioni scritte da recepire nella pratica
- Chiedete l'attuazione di un incontro pubblico in fase di Studio di Impatto Ambientale (SIA) (eolico Cagli e Apecchio)
- Il proponente ha l'obbligo di pubblicizzare a proprie spese nei giornali e nel BUR l'attivazione del procedimento (eolico Mercatello).

Normativa derivata dal D. L.vo 152/2006 Testo Unico Ambientale parte VIA
Dagli artt. 14 della L. 241/90

Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 36. "Legge comunitaria regionale 2008".

*Abroga la L.R.n.17 del 21.4.1987 sull'accesso alle informazioni
Recependola nell'art. 2, cita:*

- 1. *La Regione, ..., rende disponibile, a chiunque ne faccia richiesta e senza che il richiedente dichiari il proprio interesse, l'informazione ambientale da essa detenuta in qualunque forma,*

DUE NORMATIVE UTILI

Legge n. 266 dell'11.08.1991 Art 8 comma 1.

Legge quadro sul volontariato. Agevolazioni fiscali

*“1. gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 ,
costituite esclusivamente ai fini di solidarietà e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di
registro.”*

D. L.vo n. 460 del 4.12.1997 Esenzioni dall'imposta di bollo. -

*«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).».*

Democrazia partecipativa

*“La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.”*

G. Gaber

PARTECIPAZIONE